

3. Non è stata dichiarata la pendenza di domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.

4. L'istanza è stata presentata dalla parte ricorrente col patrocinio di difensore.

5. L'OCC ha assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII.

6. È allegata al ricorso la relazione, cui si accennava, redatta dall'OCC.

Il gestore esprime il proprio «*giudizio positivo*» sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di liquidazione controllata, ex artt. 268 e ss. CCII

7. La parte ricorrente, come si evince dalla documentazione versata in atti e come attestato dal gestore della crisi, non è soggetta alla liquidazione giudiziale o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e versa in stato di sovraindebitamento.

Quanto all'insuscettibilità della liquidazione giudiziale, o di altre procedure che escludono la liquidazione controllata, la ' è un libero professionista (avvocato).

Quanto, invece, allo stato di sovraindebitamento, la ricorrente non è in grado di adempiere regolarmente, e neppure è possibile ritenere che, entro i dodici mesi (art. 2, co. 1, lett. 'a'), otterrà flussi di cassa tali da poter reperire la liquidità necessaria ad estinguere i debiti: lo si desume dalla comparazione del valore del passivo complessivo con quello dei cespiti liquidabili e dei redditi.

I dati patrimoniali e del reddito verranno meglio illustrati nel successivo paragrafo.

8. Si riportano, di seguito, i prospetti dai quali si evincono i redditi, le spese per il mantenimento, i debiti, le risorse disponibili.

Il nucleo familiare, è opportuno premettere, si compone, oltre che della stessa ricorrente, del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente (se ne dichiara lo stato di disoccupazione), come si desume dalla circostanza che risulta a carico della madre dalle dichiarazioni dei redditi.

Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 201	Impiego / Reddito Anno 2021	Impiego / Reddito Anno 2022
Debitore:	€ 17.045,00	€ 4545,00	€ 2.568,00

Attuale reddito netto mensile del Debitore	671,06
A) Totale Reddito Mensile	671,06



Tabella 6: Spese medie mensili anno 2023

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	700

ALLEGATO E: ELENCO SPESE CORRENTI

Tipo spesa	Importo
Combustibili ed energia elettrica	150,00
Spese Alimentari	400,00
Servizi Telefonici ed internet	30,00
Spese sanitarie	50,00
Riparazioni domestiche	20,00
Spese per imprevisi	50,00
Totale:	700,00

ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata mensile	Reddito mensile	% Reddi	Debito residuo	Categoria credito
Tributi							N.D.	201.844,95	Privilegiato_mobilare
Sanzioni CIVIL							N.D.	345.873,53	Chirografario
Condanne Spese lite							N.D.	16.429,00	Chirografario
Condanne Spese lite							N.D.	10.085,00	Chirografario
Condanne Spese lite							N.D.	1.848,00	Chirografario
Sanzioni CIVIL							N.D.	107.266,08	Chirografario
Condanne Spese lite							N.D.	12.030,00	Chirografario
Sanzioni CIVIL							N.D.	174.435,76	Chirografario
Condanne Spese lite							N.D.	7.300,00	Chirografario
Debiti per le retribuzioni dei professionisti							N.D.	5.000,00	Privilegiato_mobilare
Fin. Credito al consumo		CF000000035467150 59026					N.D.	146.205,92	Chirografario
Mutuo Ipotecario mobiliare							N.D.	15.262,08	Privilegiato_mobilare
Apertura Conto Corrente								9.498,58	Chirografario

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo
Condanne come da sentenze	453.138,61
Tributi	201.944,95
Fin. Credito al consumo	146.205,92
Condanne Spese lite	47.692,00
Mutuo Ipotecario mobiliare	15.262,08 + 9.498,58
Debiti per le retribuzioni dei professionisti	5.000,00

Il debito residuo totale accertato è pari a € **878.732,14**

Tabella 3: Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare	348.000,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	0,00
Valore complessivo del patrimonio	348.000,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	348.000,00

Il patrimonio si compone dei seguenti elementi:

- La ricorrente è proprietaria del seguente bene immobile e mobile:
 - a) Immobile a destinazione ordinaria – cat A/7 -proprietà 100% - foglio 20, p.lla 1588;
 - b) Motociclo Honda Italia Industriale spa .

Il motociclo viene stimato come privo di valore commerciale, perché vetusto, risalendo al 2009.

La stima del valore del bene immobile è tratta dalla perizia disposta dal G.E. dell'esecuzione immobiliare n. 45/2011 R.G. Trib. Benevento, piuttosto aggiornata, in quanto datata al Maggio scorso.

Alla luce di quanto innanzi, ricorre, come si anticipava, il requisito di cui all'art. 2, co. 1, lett. 'c', CCII: se si considera che, anche ammesso che il patrimonio immobiliare possa essere alienato entro i dodici mesi, il valore venale del medesimo appare certamente insufficiente (art. 2, co. 1, lett. 'a', CCII).



9. La procedura di liquidazione controllata può avere ad oggetto anche crediti futuri, nella specie da identificarsi con i futuri ratei di reddito, nei limiti dell'eventuale eccedenza rispetto al mantenimento, che possa in un secondo momento maturare.

10. Allo stato, le esigenze di mantenimento, come esposte (e che, per la loro ragionevolezza alla stregua dell'ordinario, possono essere condivise), assorbono l'intero reddito disponibile.

11. La rilevazione puntuale del novero dei beni, che compongono il patrimonio, così come l'accertamento del passivo e la formazione del piano di riparto di quanto si sarà ricavato, costituiranno l'oggetto delle attività di cui agli artt. 272 ss. CCII.

12. Le esecuzioni individuali sono inibite, in ipotesi di liquidazione controllata, eccetto se trattasi di credito fondiario (la questione, conformemente a quanto si enunzierà in questo paragrafo, dovrà essere valutata, in concreto, dal liquidatore e dal G.D., nel corso dello svolgimento della procedura), come si evince dalla previsione dell'art. 41, co. 2, T.U.B., da estendersi, come si dimostrerà *infra*, alla liquidazione controllata.

Si dica, preliminarmente ed in generale, che si tratta di questione che investe tanto la procedura promossa dal creditore fondiario, quanto quella nella quale esso intervenga (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.7.2014, sent. n. 15606: «*Nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all'istituto di credito fondiario dall'art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri [...]*»; Cass. civ., Sez. I, 8.9.2011, sent. n. 18436: «*Il potere degli istituti di credito fondiario, di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, non esclude che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni, perché le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all'antiorità del provvedimento che dispone la vendita; detto principio conserva la sua validità anche nel regime successivo all'approvazione del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che, pur configurando diversamente la natura del credito fondiario ed estendendone grandemente la categoria, ha nel contempo conservato la tutela delle banche mutuanti, le quali possono instaurare e proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati, anche dopo il fallimento del debitore, ovvero intervenire nell'esecuzione.*»; neretto apposto, in ambo i casi, dall'estensore): la *ratio*, infatti, è la medesima e, comunque, il creditore fondiario potrebbe introdurre una nuova procedura, ottenendo il *simultaneus processus* di cui all'art. 561 c.p.c.

Le procedure da sovraindebitamento sono, attualmente, disciplinate dalla medesima fonte normativa che regola le procedure cc.dd. maggiori: sicché pure nelle procedure da sovraindebitamento si applicano, ad esempio, i principi processuali contenuti negli artt. 7 (trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza) e 8 (durata massima delle misure protettive, limitatamente agli strumenti di regolazione, diversi dalla liquidazione).

Tra le principali innovazioni di tipo sistematico, introdotte dal CCII nelle procedure da sovraindebitamento, si annovera quella che attribuisce alla liquidazione controllata, di cui agli artt. 268 ss. CCII (a differenza della liquidazione del patrimonio di cui alla l. 3/2012), la medesima struttura generale, così come la stessa funzione sostanziale, proprie della liquidazione giudiziale.



Se, nel regime della l. 3/2012, la liquidazione del patrimonio costituiva una procedura esclusivamente volontaria, concepita come un beneficio per il debitore, nell'attuale, l'iniziativa viene riconosciuta, ad esempio, anche al creditore e, in talune e limitate ipotesi, al P.M.

Nel nuovo assetto delle procedure da sovraindebitamento, un medesimo *corpus* normativo regge le procedure cc.dd. maggiori e le altre: ed il Legislatore ha enfatizzato le similitudini strutturali e funzionali tra il concordato preventivo ed il concordato minore (che ha assunto del primo anche la denominazione, dismettendo il *nomen* di accordo), così come tra la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata.

Riconoscere la sussistenza del privilegio processuale, in favore del fondiario, costituisce, pertanto, una piana interpretazione estensiva, e non più una (forse audace) applicazione analogica dell'art. 41 T.U.B.

L'interpretazione letterale, che nega il privilegio processuale del fondiario, perché manca nella formulazione del menzionato art. 41 T.U.B. un riferimento alla liquidazione controllata, sembra, del resto, trascurare che tale disposizione continua, ancora oggi, a riferirsi al solo fallimento.

La tutela del creditore fondiario, nella procedura di liquidazione giudiziale, risulta, invero, affidata ad una lettura non letterale del dato normativo, la quale si fonda (nonostante la contraria, ma inattuata previsione della legge delega: art. 7, co. 4, lett. 'a', l. 155/2017) o sulla previsione (*ex art. 349 CCII*) della sostituzione della parola 'fallimento' con la locuzione 'liquidazione giudiziale', oppure (o contemporaneamente) sulla medesima identità di struttura e funzione che, a prescindere dalla denominazione degli istituti, caratterizza il fallimento e la liquidazione giudiziale.

Proprio, poi, a causa della *eadem ratio*, sussistente tra le due procedure di liquidazione (giudiziale e controllata), il quinto comma dell'art. 270 CCII prevede, espressamente, che nella liquidazione controllata si applicano l'art. 143, in quanto compatibile, e gli artt. 150 e 151.

Se si conduce un esame attento del 5 comma dell'art. 270 CCII, gli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, in relazione ai giudizi pendenti, appaiono coincidere con gli analoghi effetti determinati, ancora sui rapporti processuali, dall'apertura della liquidazione giudiziale, purché compatibili: nessun dubbio sussiste circa il rispetto della disciplina del concorso sostanziale (art. 150 CCII) e formale (art. 151 CCII), e delle relative eccezioni, anche nella liquidazione controllata.

Dalla mancanza della clausola di compatibilità nell'art. 270, co. 5, CCII, rispetto all'art. 150 CCII, deriva che il Legislatore abbia inteso confermare, in tema di rapporti tra liquidazione controllata e procedure esecutive, il medesimo rapporto esistente tra queste ultime e la liquidazione giudiziale.

È, altresì, evidente che l'art. 270, co. 5, CCII, esprima una netta differenza, rispetto al previgente art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b), l. 3/2012, che vietava, *expressis verbis*, qualsiasi azione esecutiva sul patrimonio del debitore, dopo l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

La giurisprudenza di merito, di conseguenza, aveva affermato il carattere assoluto del divieto di azioni individuali, senza alcun rinvio ad altre norme (*id est*, l'art. 51 l. fall., o l'art. 41, comma 2, T.U.B.).



Opposta, invece, la scelta del Legislatore della crisi d'impresa che, anziché replicare, nell'art. 270 CCII, il principio enunciato dal menzionato art. 14 *quinquies*, l. 3/2012, ha optato per un integrale rinvio all'art. 150 CCII.

In questa situazione, il rinvio, che mancava nella disciplina previgente, oggi esiste, ed è contenuto nell'art. 270 CCII: che, per quanto sopra detto, non può intendersi riferito alla sola regola, ma, altresì, all'eccezione, ivi richiamata: e non si comprenderebbe, del resto, quale potrebbe essere la *ratio* dell'eventuale mancata estensione del privilegio processuale, *ex art. 41 T.U.B.*, alla liquidazione controllata.

Non potrebbe, in contrario agli argomenti ed alle conclusioni sin qui esposti, invocarsi, al fine di promuovere un'interpretazione 'costituzionalmente orientata', oppure di sollevare una questione di legittimità costituzionale (immediatamente o decorso il biennio), l'art. 7, co. 4, lett. 'a', della legge delega (n. 155/2017), che detta il seguente principio al Legislatore delegato: *«escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1»*.

Quanto alla figura dell'interpretazione 'costituzionalmente orientata', si dovrebbe affermare o che il privilegio *ex art. 41 T.U.B.* contrastasse con qualche norma della Costituzione e che fossero possibili più opzioni ermeneutiche, oppure che il mero fatto che sia rimasta inattuata, in parte, la delega legislativa comportasse che il giudice ordinario possa reinterpretare la normativa preesistente alla delega, per adeguarla ai principi impartiti al Legislatore delegato.

Circa il primo punto, non soltanto non si vede quale sarebbe l'interpretazione alternativa (in mancanza di una pluralità di ipotesi ermeneutiche, non può neppure parlarsi di interpretazione costituzionalmente orientata: la quale costituisce una scelta tra diverse alternative), ma neppure la norma, cui l'esegesi corrente si contrapporrebbe: se si dovesse pensare all'art. 3, si tratta di scelte di politica economica, di lunga data, delle quali (seppur sotto altro profilo) già si è occupata la Corte Costituzionale, escludendo il contrasto (cfr. Corte Cost., sent. n. 175/2004): e, dunque, escludendo, così, la possibilità, altresì, di un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Neppure, poi, un'interpretazione costituzionalmente orientata può sopperire, strumentalmente e surrettiziamente, al mancato parziale esercizio della delega legislativa: l'esegeta, infatti, anziché prescegliere una delle eventualmente possibili differenti interpretazioni, sopperirebbe, ingerendosi nello svolgimento dell'attività politica, alla mancata emanazione di una norma.

Quanto, invece, alla possibile illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost., deve osservarsi come un simile conflitto possa configurarsi soltanto in casi estremi: la Costituzione, infatti, è violata se il Legislatore delegato eccede, rispetto ai poteri conferitigli dal Parlamento mediante la delega, oppure, nell'ipotesi del mancato esercizio della delega medesima, soltanto se, per effetto di tale omissione, la legge di delegazione risulti stravolta (*«Per costante giurisprudenza costituzionale, il mancato parziale esercizio della delega da parte del legislatore può determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, ma non una*



6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, con l'eccezione delle esecuzioni individuali promosse da creditori fondiari;
8. dispone che il liquidatore:
 - a) notifichi la sentenza alle parti debentrici, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
 - b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nel § 14 della motivazione che precede;
 - c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, co. 2, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
 - e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
 - f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
 - g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art. 275, co. 3, CCII*, ed a domandare la liquidazione del compenso;
 - h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
10. dispone che sia lasciato nella disponibilità della parte ricorrente l'intero reddito mensile: l'ipotetica quota di reddito ulteriore, invece, che possa accertarsi in un secondo momento, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 20 Settembre 2023



Sent. n. 43/2023 pubbl. il 02/10/2023
Rep. n. 62/2023 del 02/10/2023

N. 72-1/2023 R.G. P.U.

IL GIUDICE EST.

DOTT. LUIGI GALASSO

IL PRESIDENTE

DOTT. MICHELE MONTELEONE